

Web-stalking, la Cassazione conferma: è reato

a cura di Lorenzo Gennari

Lo stalking online è reato, lo dice la Corte di Cassazione che ha equiparato le minacce su Facebook a quelle subite di persona o tramite strumenti di comunicazione vocale

Il **web-stalking** equiparabile allo stalking: chiunque minacci o disturbi, **anche tramite Internet**, qualunque persona fino al punto di provocare un cambiamento del suo stile di vita, rischia il carcere fino a quattro anni.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** che ha confermato gli arresti domiciliari per l'uomo che perseguitava l'ex fidanzata tramite il social network. Secondo la sentenza del 30 agosto 2010, l'uomo, dopo aver avuto una relazione sentimentale con la donna, aveva iniziato ad inviarle una serie di filmati a luci rosse e fotografie sul noto social network.

Una **condotta persecutoria e assillante** che costituisce una vera e propria molestia, ha ribadito la Cassazione. Ora, chiunque agisca in tal modo, rischia di essere sottoposto a una misura cautelare, data anche la facilità di reiterazione del reato.

La Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.32404) ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato comunque dall'uomo, condividendo la sussistenza dei "**gravi indizi di colpevolezza**" relativi alla condotta prevista dall'**articolo 612 bis del codice penale** ("atti persecutori") e ritenendo l'ordinanza impugnata "assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico".

Il reato di stalking è stato introdotto solo recentemente (**febbraio 2009**), ma ha già all'attivo numerose condanne. Si configura quando vi è, appunto, una persecuzione assillante, anche tramite mezzi di comunicazione telematici, nei confronti di un soggetto che, evidentemente, non gradisce tali attenzioni.

La giustizia, insomma, sembra guardare con attenzione ai **nuovi sistemi di comunicazione** riconoscendone la necessaria importanza.

Versione originale: <http://www.pubblicaamministrazione.net/leggi-e-norme/news/2489/web-stalking-la-cassazione-conferma-e-reato.html>